Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti relativi all'esercizio dell'attività di fonderia di seconda fusione per la produzione di getti di ghisa grigia e sferoidale

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 13 marzo 2024, n. 732 - Bignami, pres.; Fornataro, est. - Srl Fonderia Quaglia & Colombo (avv.ti Mautone, Travi) c. Città Metropolitana di Milano (avv.ti Ferrari, Gabigliani, Azzariti, Grandesso).

Ambiente - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti relativi all'esercizio dell'attività di fonderia di seconda fusione per la produzione di getti di ghisa grigia e sferoidale - Distinzione tra capacità di fusione e capacità di produzione - Autorizzazione integrata ambientale - Necessità - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

- 1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:
- la ricorrente Fonderia Quaglia & Colombo S.r.l. opera nel settore della produzione di manufatti in ghisa;
- l'attività trova titolo legittimante nel provvedimento n. 12396, rilasciato ai sensi dell'art. 281, d.l.vo 152/2006 (in seguito TU o Codice) dalla Provincia di Milano in data 5 dicembre 2014, con cui l'ente territoriale ha rinnovato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti relativi all'esercizio dell'attività di "fonderia di seconda fusione per la produzione di getti di ghisa grigia e sferoidale" e "con una capacità produttiva dichiarata inferiore alle 20 tonnellate/giorno";
- la società è dotata di due forni fusori a induzione, entrambi contemplati dall'autorizzazione citata (cfr. Allegato tecnico, pagine 2 e 3): l'uno con capacità di fusione pari a 4 tonnellate, l'altro con capacità pari a 14 tonnellate giornaliere;
- le prescrizioni dettate nell'Allegato all'autorizzazione impongono l'inattività del forno di minori dimensioni: "Al fine di dare evidenza del fermo del forno fusorio da 4 t, dichiarato non più attivo dal luglio 2011, la ditta dovrà presentare dichiarazione formale con la quale descrivere le modalità attuate per far sì che tale impianto non possa essere riattivato in caso di aumento della produzione. E' opportuno ricordare alla ditta che, qualora intendesse rimettere in esercizio il suddetto impianto, dovrà presentare nuova istanza autorizzativa all'Autorità competente";
- ARPA ha svolto un sopralluogo in data 18 marzo 2022, durante il quale è emerso l'utilizzo di entrambi i forni, ma la società non ha specificato né la modalità (alternativa o cumulativa) di accensione degli stessi, né i criteri di utilizzo dei due forni (ad esempio: utilizzo del forno maggiore per i quantitativi più elevati; utilizzo di quello piccolo per una produzione minore).
- anzi, in sede di sopralluogo, come emerge dalla relazione del 24 giugno 2022, ARPA ha riscontrato la riattivazione del forno da 4 tonnellate a partire dal 2019 e l'utilizzo giornaliero del forno più grande per una fusione e di quello più piccolo per due fusioni;
- a seguito della trasmissione (nel maggio 2022) della comunicazione di attivazione del forno minore agli enti interessati, si è instaurato un contraddittorio tra la Società e la Città metropolitana, a conclusione del quale l'Amministrazione, considerato il parere dell'ARPA, ha adottato l'atto impugnato, dichiarando l'assoggettabilità dell'attività svolta dalla Fonderia al regime di A.I.A., sul presupposto del superamento delle 20 tonnellate (o megagrammi) giornaliere di produzione di materiale fuso (cfr. punto 2.4. dell'Allegato VIII alla Parte II del TU) e invitando la società a presentare la relativa istanza, con l'intimazione ad osservare, nelle more, le prescrizioni contenute nell'originaria autorizzazione.
- 2) Con un'unica censura, la Fonderia contesta l'illegittimità degli atti gravati per violazione ed erronea applicazione del punto 2.4. dell'Allegato VIII della Parte II del d.l.vo 2006 n. 152.

Segnatamente, si deduce che:

- la disposizione suindicata sottopone alla disciplina dell'A.I.A. il funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore alle 20 tonnellate giornaliere;
- la Società ricorrente non ricade nell'ambito di applicazione della fattispecie astratta, posto che deve distinguersi tra capacità di fusione e capacità di produzione;
- anche considerando la somma tra capacità di fusione del forno maggiore (14 tonnellate/die) e capacità massima giornaliera del forno minore (8 tonnellate, attesa la possibilità di effettuare due fusioni al giorno), la soglia delle 20 tonnellate/die non verrebbe superata, perché 22 tonnellate di ghisa giornaliere in fusione corrispondono soltanto a 15,4 tonnellate di materiale di produzione.
- 3) Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
- Alla Parte II, Titolo I, il Codice prevede (art. 6, comma 13) che siano sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli



impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

Tra le attività dell'Allegato citato, è contemplata, al punto 2.4, quella delle "fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno".

La controversia verte sulla riconducibilità della società tra le fonderie con tale capacità, da cui discenderebbe, ai fini dell'attivazione del forno minore per due cicli giornalieri (in aggiunta a quello maggiore), la sua sottoposizione al regime di A.I.A..

Ebbene, il provvedimento impugnato ritiene necessaria l'A.I.A. rilevando una capacità di produzione pari a 22 tonnellate giornaliere (14 per quanto riguarda il forno maggiore e 8 per le due colate del forno minore); il calcolo complessivo della capacità viene effettuato assumendo che la capacità di produzione cui si riferisce la norma corrisponda alla capacità di fusione dei due forni.

A sostegno di tale conclusione, l'Amministrazione - tanto in sede procedimentale, quanto in giudizio - si riferisce alla massima capacità produttiva teorica dell'impianto, ossia alla capacità dei crogioli e alla frequenza di utilizzo degli stessi su base giornaliera.

Ai fini del calcolo della capacità, CMM ritiene irrilevante il c.d. "piede di bagno" (ossia la quantità di materiale in entrata che viene mantenuta nel forno), in quanto dato incidente unicamente sulla resa in concreto del ciclo produttivo ed elemento che non contemplato espressamente dalla normativa di riferimento.

Insomma, secondo Città metropolitana e ARPA ciò che rileva per determinare la capacità produttiva è la quantità di materiale fuso, posto che solamente tale dato viene ritenuto indicativo dell'impatto ambientale dell'attività industriale; in tale senso, sarebbe il flusso di massa degli inquinanti il parametro avuto di mira dalla normativa ai fini dell'assoggettamento ad A.I.A..

A corroborare una simile lettura si porrebbero due circolari ministeriali (del 13 luglio 2004 e del 14 novembre 2016), che definirebbero la capacità produttiva di cui al punto 2.4. cit. come "capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto".

In definitiva, siccome la massa degli inquinanti emessi risulterebbe direttamente proporzionale al numero di fusioni e al quantitativo di materiale fuso, la circostanza che parte della materia prima in entrata non venga trasformata (e, di conseguenza, non contribuisca a formare il prodotto finale), ma rimanga all'interno del forno per alimentare successive fusioni, sarebbe irrilevante ai fini dell'impatto ambientale. Anche codesto materiale contribuirebbe, infatti, a produrre le emissioni derivanti dalla seconda fusione giornaliera.

Le argomentazioni ora riferite non possono essere condivise.

In primo luogo, va evidenziato che il punto 2.4. dell'Allegato VIII alla Parte II del Codice reca un testuale riferimento alla "capacità di produzione", parametro che trova logicamente corrispondenza con il quantitativo di materiale prodotto alla fine del ciclo (o in uscita), così differenziandosi dalla capacità di fusione, avente invece ad oggetto il quantitativo di materiale da fondere (o in entrata).

La distinzione non riposa solamente sul piano logico e letterale, ma anche sul dato sistematico emergente dal Codice, atteso che, con riferimento all'attività di lavorazione di metalli non ferrosi, il punto 2.5. contempla il parametro della capacità di fusione dell'impianto, rendendo evidente l'infungibilità intercorrente tra questa e la capacità di produzione.

Ne deriva che nella sistematica del d.l.vo 2006 n. 152 le due capacità sono distinte tra loro, sottendono diverse nozioni, che non sono sovrapponibili perché descrivono differenti fenomeni, sicché non è giustificata l'assimilazione operata dall'Amministrazione.

A supporto di una simile lettura soccorre la circolare ministeriale del 14 novembre 2016.

La circolare, dopo avere individuato la capacità produttiva come capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto – concetto richiamato dall'Amministrazione – scende nel dettaglio e analizza due diverse situazioni.

In casi semplici, la capacità massima corrisponde ai dati di targa dell'impianto; in casi complessi, come quello in esame, caratterizzati dalla sequenzialità dei processi, tali dati non sono sufficienti per definire la capacità produttiva.

In particolare, "per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo" (cfr. punto 1, lett. c) della circolare) e tale conclusione corrisponde a quanto già stabilito dalla più risalente circolare del Ministero del 13 luglio 2004.

Nel caso concreto va evidenziato che:

- non è contestato che l'attività in questione debba essere ascritta alla categoria delle produzioni sequenziali;
- è pacifico che la capacità di fusione sia pari a 22 tonnellate giornaliere;
- l'amministrazione ha illegittimamente ritenuto che la capacità rilevante sia quella di fusione e non quella di produzione;
- il dato normativo e l'interpretazione contenuta nelle citate circolari evidenziano la necessità di distinguere tra capacità di fusione e capacità di produzione, con la precisazione che solo quest'ultima rileva ai sensi dell'art. 2.4. dell'Allegato VIII alla Parte II del Codice;
- non è stato puntualmente contestato dalla parte resistente la percentuale di resa del ciclo di produzione, ossia il fatto che il quantitativo di prodotto finale corrisponda a circa il 70% del materiale fuso, con conseguente mantenimento della produzione al di sotto del limite quantitativo richiesto per la sottoposizione ad AIA. Invero, la Città metropolitana si è



erroneamente limitata a ribadire che tale dato risulterebbe irrilevante ai fini della capacità di produzione.

Alla luce di simili considerazioni, deve rilevarsi come l'Amministrazione abbia illegittimamente applicato la disposizione di cui al punto 2.4. dell'Allegato VIII alla Parte II del TU, prendendo sostanzialmente in considerazione la capacità di fusione dell'impianto, in luogo della prevista capacità di produzione e senza tenere conto dell'effettiva capacità di produzione dei due forni.

4) In definitiva, il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La considerazione della fattispecie complessiva sottesa all'impugnazione e della peculiarità delle questioni trattate conducono a disporre la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

